



LA ESSE

**INNOVAZIONE
PARTECIPAZIONE
CAMBIAMENTO**

(di seguito solo "Ente")

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza, strumento essenziale per l'efficace attuazione del modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente (reati presupposto), in applicazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300".
2. Il presente documento si applica congiuntamente al Codice Etico ed al Codice Disciplinare adottati dall'Ente.

Art. 2

Nomina, requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

1. Per la completa adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo di Ente ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Modello") è istituito - con delibera del Consiglio di Gestione del 12 dicembre 2016 - un Organismo di Vigilanza (di seguito "Organismo") con struttura collegiale, composto da tre membri.
2. Nella prima riunione d'insediamento i componenti dell'Organismo nominano un Presidente del collegio.
3. I componenti dell'Organismo devono possedere una buona conoscenza dell'Ente e delle attività svolte dal medesimo ed essere in grado di adeguatamente supportarlo nelle attività poste a prevenzione dei rischi di reato considerati nel Modello Organizzativo. Inoltre, devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del Decreto 11 settembre 2000, n. 289, del Ministero delle Finanze.
4. Alle riunioni dell'Organismo possono partecipare come invitati permanenti con diritto di parola ma non di voto talune figure particolarmente rappresentative in seno all'organigramma aziendale, che con il loro apporto possono contribuire a rendere maggiormente incisiva l'azione di vigilanza e controllo attuata dal medesimo Organismo.
5. I componenti dell'Organismo non devono essere legati in alcun modo, ed a qualsivoglia titolo, all'Ente da vincoli di dipendenza e/o subordinazione, e non devono essere legati da vincoli di parentela con il Vertice del medesimo.

Art. 3

Funzioni e poteri

1. L'Organismo è interno ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Organismo è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:

- a) identificare e monitorare adeguatamente le aree a rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, analizzando i reali processi aziendali e procedendo al costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi di reato;
- b) mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione Normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
- c) verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- d) collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici di comportamento interni;
- e) avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
- f) accedere a tutte le attività svolte dall'Ente ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alla documentazione relativa alle attività svolte da detti soggetti;
- g) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi, i dipendenti ed i collaboratori interni ed esterni dell'Ente del Modello, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari, nonché istituendo specifici corsi di formazione/informazione;
- h) effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle possibili attività a rischio;
- i) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- j) vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello;
- k) attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro.

3. L'Organismo, fatte salve le competenze delle singole aree operative e/o dei singoli servizi, svolge anche funzioni consultive e propositive affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito e secondo criteri di eticità.

In tale ambito, collaborando anche con il Vertice dell'Ente, l'Organismo assolve inoltre alle seguenti funzioni:

- a) definire le iniziative ritenute idonee alla diffusione della conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
 - b) coordinare l'elaborazione di protocolli e specifiche procedure di attuazione delle norme del Codice Etico e di quello Disciplinare;
 - c) promuovere la revisione periodica sia del Codice Etico e del Codice Disciplinare sia dei protocolli e delle procedure di attuazione;
 - d) vigilare sull'osservanza, il rispetto e l'applicazione del Codice Etico e del Codice Disciplinare e, nei casi di inosservanza, attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
 - e) riportare periodicamente al Consiglio di Gestione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.
6. L'Organismo si riunisce, almeno trimestralmente, presso la sede dell'Ente. Sono valide le riunioni tenute anche al di fuori di tale sede.
7. Le convocazioni sono a cura del Presidente ed avvengono tramite posta elettronica o altro strumento idoneo contenente gli argomenti da trattare nel corso della riunione.
8. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.
9. L'Organismo si riunisce altresì per iniziativa di almeno la metà dei suoi componenti ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno, oppure quando sia necessario intervenire su: aspetti organizzativi connessi ad attività a rischio; attività connesse ai rapporti con la P.A.; situazioni particolari di diversa specie e natura.

Art. 4

Modalità di funzionamento

1. L'Organismo è validamente riunito quando sono presenti 2/3 dei suoi componenti. Ogni membro dell'Organismo esprime un voto. Le decisioni dell'Organismo sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

2. Gli audit possono essere svolti, per competenze specifiche, anche da un singolo componente che ne riporterà i risultati nella sede collegiale.
3. È facoltà dell'Organismo convocare, per assistenza, pareri e/o consulenze, soggetti dell'organizzazione dell'Ente o professionisti esterni esperti in specifiche aree scientifiche. In tali casi potrà utilizzare il budget di spesa posto a sua disposizione.
A questi collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di riservatezza e diligenza previsti per i componenti dell'Organismo.

Art. 5 Risorse finanziarie

Al fine di garantirne indipendenza ed autonomia operative, anche di natura finanziaria, all'Organismo è attribuito un budget di spesa, su base annua, esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite, in ragione ed in proporzione alle necessità riscontrate.

Art. 6 Flussi informativi

1. In relazione alle funzioni svolte, l'Organismo riferisce con cadenza almeno annuale al Consiglio di Sorveglianza, dal quale riceve con almeno analoga cadenza informazioni in merito alle attività di propria competenza svolte.
Con cadenza almeno semestrale al Consiglio di Gestione, cui inoltra i report periodici e, se redatti, i report immediati.
In via ordinaria si rapporta con la Direzione.
2. I flussi informativi da e verso l'Organismo sono gestiti attraverso l'account di posta elettronica che l'Ente ha messo a disposizione del medesimo, ed al quale hanno accesso esclusivo i componenti dell'Organismo.
3. Gli Organi societari e/o il Management informeranno tempestivamente l'Organismo nei seguenti casi:
 - a) procedimenti posti in essere dalla Magistratura in relazione ai reati di cui al Decreto 231/2001;
 - b) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria od autorità ispettive o altre autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati di cui al Decreto 231/2001;
 - c) accertamenti di irregolarità e/o sanzioni amministrative per violazioni collegate alla sicurezza sul lavoro, ai contratti di lavoro, alla gestione ambientale;
 - d) contestazioni relative ai requisiti di accreditamento.
4. Al fine di poter comunicare direttamente con l'Organismo, anche dall'esterno dell'organizzazione, l'indirizzo di posta elettronica di cui al comma 2) è adeguatamente pubblicizzato sul sito internet dell'Ente.

Art. 7 Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dall'Organismo solo se:
 - a) sono recapitate all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo, disponibile per chiunque sul sito istituzionale dell'Ente;
 - b) risultino particolarmente circostanziate in modo tale da fare emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati e definiti, al fine di consentire all'Organismo di svolgere opportuni e compiuti accertamenti.
2. In assenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, le segnalazioni anonime non sono prese in considerazione dall'Organismo.

Art. 8

Verbalizzazione delle sedute e degli incontri con Organi societari o con la Direzione

1. Delle riunioni dell'Organismo è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti del medesimo presenti alla riunione.
2. Tutti i documenti emessi e formali devono essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato.
3. I verbali degli incontri con gli Organi societari, i verbali di vigilanza datati e sottoscritti, le principali comunicazioni, il Piano delle attività e la Relazione annuale dovranno essere raccolte nel **Registro delle adunanze dell'OdV** con fogli numerati progressivamente.
4. Il Libro è custodito presso la sede dell'Ente a cura di uno fra gli invitati permanenti o del Responsabile del Sistema Qualità.

Art. 9

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente, oltre a convocare e presiedere le riunioni dell'Organismo coordina i lavori dello stesso e dà esecuzione alle sue determinazioni.

Art. 10

Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

1. I componenti dell'Organismo restano in carica per anni uno e sono sempre rieleggibili. In ogni caso ciascun componente resta in carica fino alla nomina del successore.
2. Ove un componente dell'Organismo incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 2, comma 5, il Consiglio di Gestione dell'Ente, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Gestione deve revocare l'incarico.
3. L'incarico di componente dell'Organismo può essere revocato per giustificato motivo. A titolo esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione al Consiglio di Gestione del verificarsi di una delle cause di incompatibilità, oppure la reiterata e ingiustificata violazione di uno degli adempimenti di cui al precedente art. 3.
4. La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente art. 2, comma 3, comporta la decadenza automatica del membro effettivo dell'Organismo dall'ufficio.
5. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio di Gestione il quale senza indugio assumerà le decisioni del caso.
6. È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro effettivo più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Gestione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.
7. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Gestione abbia deliberato la nomina del nuovo componente dell'Organismo.
8. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza è destinatario del Codice Disciplinare dell'Ente.

Art. 11

Obblighi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

1. I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntare il suo operato a principi di autonomia ed indipendenza.

Art. 12
Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo è sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti o vi sia una comprovata evidenza di impossibilità di funzionamento dello stesso. In tale caso il Consiglio di Gestione provvede alla immediata nomina di un nuovo Organismo.

Art.13
Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:
 - a) coloro che abbiano subito condanne, che amministrino imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico;
 - b) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o anche l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - c) coloro che abbiano fatto parte della governance di un Ente cui sia stato revocato l'accreditamento o a cui sia stato sospeso per gravi irregolarità negli ultimi 36 mesi.

Art. 14
Remunerazione

1. La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo è stabilita all'atto della nomina. Ai membri dell'Organismo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

Art. 15
Relazione annuale e Piano delle attività

1. L'Organismo di Vigilanza elabora a fine anno una relazione finale della propria attività e fornisce al Consiglio di Gestione un quadro completo delle attività svolte e in corso di svolgimento.
2. Entro il 20 gennaio di ogni anno, l'Organismo definisce il piano delle attività e lo trasmette al Consiglio di Gestione.

Art. 16
Riservatezza

1. I componenti dell'Organismo sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
2. I componenti dell'Organismo assicurano la massima riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. In ogni caso, qualsivoglia informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la normativa vigente in materia di privacy, specificamente, in conformità con il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro dell'Organismo.

Art. 17
Modifiche del regolamento e pubblicità

1. Il presente Regolamento è redatto dall'Organismo nominato, è sottoposto a ratifica del Consiglio di Gestione e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni con le stesse modalità.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.